

## **PRINCIPALI NOVITA' LEGGE DI BILANCIO 30/12/2021 N. 234**

### **Art. 1 comma 2: Aliquote Irpef**

Dal 01/01/2022 le aliquote irpef sono state così rimodulate:

23% sui redditi fino a 15.000 euro;

25% sui redditi tra 15.000,01 e 28.000 euro;

35% sui redditi tra 28.000,01 e 50.000 euro e 43% sui redditi maggiori.

Per i redditi fino a 15.000 euro permane il bonus di 100 euro introdotto dal Governo Renzi.

### **Art. 1 comma 8: Soppressione Irap per esercenti attività commerciali e liberi professionisti**

Dall' 01/01/2022 Irap abolita per gli esercenti attività commerciali e dei liberi professionisti

### **Art. 1 comma 29: Superbonus, sconto in fattura/cessione del credito e controlli**

Vengono prorogate le **opzioni** per sconto in fattura e cessione del credito:

- per gli anni **2022, 2023 e 2024** per eco e sisma bonus "ordinari", bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e la nuova detrazione per abbattere le barriere architettoniche;
- **fino al 31 dicembre 2025** per il superbonus.

Confermate, con qualche novità, le disposizioni del D.L. n. 157/2021. Confermato, per tutti i bonus edilizi diversi dal 110%, in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, l'obbligo del **visto di conformità** e di **asseverazione della congruità** di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

Sono esclusi dall'obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese gli interventi in edilizia libera e per gli interventi di **importo complessivo non superiore a 10.000 euro**, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per il bonus facciate. Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.

Per il 110%, invece, il visto di conformità viene richiesto anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto non sarà necessario se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

Ferma restando la scadenza del 30 giugno 2022 per lavori su edifici singoli, la maxi-detrazione (superbonus) viene prorogata:

- **fino al 31 dicembre 2025**, per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e da ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto. La percentuale di detrazione sarà pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025;
- **fino al 31 dicembre 2023**, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa;
- **fino al 31 dicembre 2022**, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche.

#### **Art. 1 commi 37 e 38: Proroga bonus edilizi "minori"**

Vengono prorogati invece **fino al 31 dicembre 2024** i seguenti bonus "minori":

- la detrazione irpef per gli interventi di **ristrutturazione edilizia** nella misura potenziata del 50%, con limite di spesa a 96.000;
- l'**ecobonus "ordinario"** al 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari;
- il **sisma bonus "ordinario"** al 50-70-75-80-85% (di cui all'art. 16, D.L. n. 63/2013);
- il **bonus mobili** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con spesa massima detraibile pari a 10.000 euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024;
- il **bonus verde**, la detrazione irpef del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (di cui all'art. 1, commi 12-15, legge n. 205/2017).

#### **Art. 1 comma 39: Bonus facciate**

Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, ma con aliquota al 60%.

#### **Art. 1 comma 42: Barriere architettoniche**

Viene istituita una **nuova detrazione** al 75%:

- per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;
- per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. In caso di sostituzione dell'impianto, sono ammesse anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

I limiti di spesa variano in base al numero delle unità immobiliari all'interno degli edifici: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo; 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione spetterà per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e può essere fruita nella dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali oppure è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

#### **Art. 1 comma 44: Bonus investimenti 4.0**

Viene prorogato e rimodulato il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0. In particolare:

A) per gli investimenti in beni materiali strumentali 4.0 (indicati nell'Allegato A alla legge n. 232/2016) effettuati dalle imprese a decorrere **dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025**, ovvero **entro il 30 giugno 2026** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;

B) per gli investimenti in beni immateriali strumentali 4.0 (indicati nell'Allegato B alla Legge 232/2016), vengono previste le seguenti aliquote:

- **fino al 31 dicembre 2023** (ovvero **entro il 30 giugno 2024** a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- **dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024** (ovvero entro il termine del **30 giugno 2025** a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
- per gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025** (ovvero entro il termine del **30 giugno 2026** a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

#### **Art. 1 comma 45: Credito d'imposta per attività di R&S, innovazione e design**

Prorogata e modificata anche la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

In particolare:

- il credito di imposta per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale viene esteso **fino alla fine del 2031**, ma **dal 2023** sarà riconosciuto nella **misura del 10%**, con massimale a 5 milioni di euro;
- il credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica e il credito d'imposta per design e ideazione estetica, sarà riconosciuto nella **misura del 10%** (nel limite massimo di 2 milioni) **fino al 2023**, mentre nel **2024 e 2025** scenderà al **5%** (sempre nel limite massimo di 2 milioni);

- il credito d'imposta per innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica, sarà pari al **15% fino al 2022** (con un limite massimo di 2 milioni), **10%** (con un limite massimo di 4 milioni) nel **2023** e al **5%** (con un limite massimo annuale di 4 milioni) nel **2024 e 2025**.

**Art. 1 comma 913: Cartelle esattoriali**

Proroga di sei mesi per il pagamento delle cartelle esattoriali, notificate tra il 01/01/2022 e il 31/03/2022, senza interessi di mora e sanzioni.

Si ricorda che per effetto dell'articolo 2 del DL 146/2021 anche per le cartelle notificate dal 01/09/2021 al 31/12/2021 la scadenza di pagamento è stata fissata nel maggior termine di 180 giorni.

Torino, 03/01/22